Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2024, n. 2

PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

UNIONE EUROPEA

REGIONE LAZIO
Assessorato Agricoltura

Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile

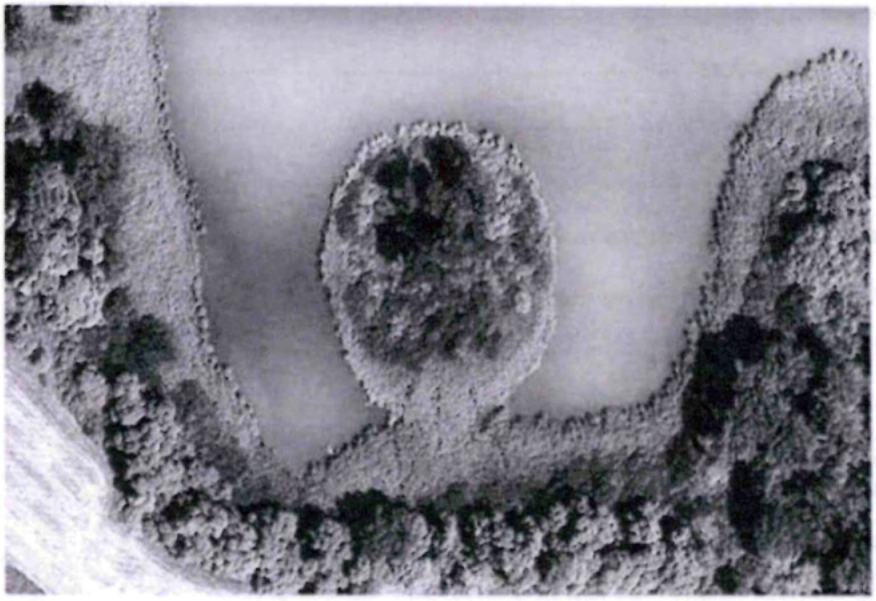

PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

Allegato 1.c- Disciplinare della pesca

::: Sommario :::

Premessa 1

TITOLO I - DISCIPLINARE DELLA PESCA NEI CORSI D'ACQUA DELLA PIANA REATINA NEI LAGHI LUNGO E DI RIPASOTTILE 1

Art. 1 Principi e finalità 1

Art. 2 Autorizzazione 2

Art. 3 Periodi e orari di pesca. 2

Art. 4 Permessi e diritti di pesca 2

Art. 5 Mezzi di pesca 4

Art. 6 Individuazione località di pesca 5

Art. 7 Prelievi e dimensioni minime 6

Art. 8 Specie ittiche protette 6

Art. 9 Esercizio del *carp-fishing no-Kill* 6

Art. 10 Esercizio pesca a mosca e *spinning no-Kill* canale di Santa Susanna 7

Art. 11 Esercizio pesca a mosca e *spinning no-Kill* esemplare Luccio (*Esox Lucius*) con *belly boat* 8

Art. 12 Autorizzazioni speciali 9

Art. 13 Utilizzo dei ricavi. 9

Art. 14 Divieti 9

Art. 15 Vigilanza. 10

Art. 16 Sanzioni 10

Art. 17 Carta della Disciplina della Pesca 10

Art. 18 Sistema *No-kill* 10

Art. 19 Periodi di divieto 10

TITOLO II - DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI VENTINA 11

Art. 1 Finalità 11

Art. 2 Esercizio della pesca 11

Art. 3 Attrezzi consentiti per la pesca **11**

Art. 4 Periodi consentiti e non consentiti **11**

Art. 5 Luoghi e modalità di pesca **12**

Art. 6 Permessi e diritti di pesca **12**

Art. 7 Periodi di pesca, misure, numero e limiti di taglia pescabile **12**

Art. 8 Divieti **13**

Art. 9 Sanzioni **13**

Art. 10 Vigilanza. **13**

Art. 11 Carta della Disciplina della Pesca **13**

Art. 12 Sistema *No Kill* **13**

Art. 13 Periodi di divieto **14**

TITOLO III -DISCIPLINA DELLA PESCA NEL CANALE DI SANTA SUSANNA **14**

Art. 1 Esercizio della pesca **14**

Art. 2 Individuazione tratti del canale di Santa Susanna **14**

Art. 3 Permesso **15**

Art. 4 Tecniche di pesca **15**

Art. 5 Sanzioni **16**

Art. 6 Norme finali **16**

Art. 7 Carta della Disciplina della Pesca **16**

Premessa

1. La presente normativa, ispirandosi al principio dell'uso sostenibile delle risorse naturali viventi, nel rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nelle leggi regionali n. 94 del 17 giugno 1985, n. 87 del 7 dicembre 1990 e n. 29 del 6 ottobre 1997, e in adempimento del DPR 357/1997, del DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale 612/2011, disciplina l'attività di pesca nei corpi idrici nel territorio della Riserva naturale. La diversa natura giuridica dei tre principali corpi idrici interessati (Lago Lungo e Lago di Ripasottile: ZSC e ZPS; Lago di Ventina: ZSC), le differenti problematiche in atto ed i diversi valori naturalistici presenti nei tre laghi, hanno reso necessaria una differenziata Disciplina della pesca, come indicato nei successivi Titoli.

2. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche.

3. Nel Titolo I del presente Disciplinare è riportato il "Disciplinare dell'esercizio della pesca nei corsi d'acqua della Piana Reatina e nei laghi Lungo e Ripasottile".

4. Nel Titolo II è riportato il "Disciplinare dell'esercizio della pesca nel Lago di Ventina".

5. Nel Titolo III è riportato il "Disciplinare per l'esercizio della pesca nel Canale di Santa Susanna".

TITOLO I- DISCIPLINARE DELLA PESCA NEI CORSI D'ACQUA DELLA PIANA REATINA NEI LAGHI LUNGO E DI RIPASOTTILE

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente disciplinare dell'attività di pesca dei corsi d'acqua della Piana Reatina e dei laghi Lungo e Ripasottile nel territorio compreso nella riserva, di seguito denominata Riserva naturale.

2. La gestione dei popolamenti ittici (se necessari da valutare tramite studi specifici) all'interno della Riserva naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche. A tal fine per ridurre/eliminare l'impatto dovuto al disturbo che le attività alieutiche esercitano sulle comunità ornitiche nidificanti e svernanti nei laghi e nel rispetto delle esigenze di conservazione degli habitat di interesse comunitario (ai sensi della direttiva 92/43/CEE – Direttiva Habitat), con particolare riferimento all'habitat denominato "3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition", costituito dalla vegetazione acquatica sommersa, semisommersa e flottante presente nel bacino lacustre.
L'attività di pesca nei laghi Lungo e Ripasottile con particolare riferimento al *carp-fishing* continua ad essere regolamentata come da regolamento vigente.
Tale tecnica dalla sua attivazione, ha dimostrato di essere un indotto sano sotto ogni punto di vista:

a) nell'aspetto naturalistico in quanto non è stato di nessun disturbo all'avifauna acquatica come dimostrato dall'importante nidificazione in corso dell'airone cenerino;
b) sia nella cultura ambientale dimostrata dai praticanti in quanto la pesca ha permesso una fruibilità della stessa a moltissime persone che hanno potuto apprezzare e conoscere i laghi, nonché ha permesso l'avvicinarsi in maniera consistente della popolazione locale soprattutto giovanile come si è riscontrato dalle prenotazioni per la pesca sportiva;

c) sia per quanto riguarda il bracconaggio, vista la riduzione degli interventi dopo tale attività;
d) sia dal punto di vista economico anche se secondario, ma importante per l'economia della Riserva.

Art. 2 Autorizzazione

1. Nelle acque comprese nel perimetro della Riserva naturale è consentito l'esercizio della pesca sportiva previa autorizzazione dell'Ente gestore della Riserva naturale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, attraverso il rilascio di apposito permesso disciplinato nell'articolo 4.

2. L'attività di pesca è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal successivo articolo 6.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa solo ai titolari di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata ai sensi della normativa vigente. Il minore fino al compimento del 16° anno di età, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.
Il minore dal 16° al 18° anno di età munito di regolare licenza di pesca in corso di validità, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti dal successivo articolo 4 del presente Disciplinare.

5. Per effettuare delle riprese video che non sono riconducibili in maniera esplicita (legati commercialmente) ad aziende di pesca ma promozionali per il territorio e per la Riserva stessa, sono concesse a discrezione dell'Ente su richiesta, concedendo anche eventuali permessi gratuiti; diversamente per aziende settoriali della pesca interessate ad effettuare video ufficiali che le rappresenti su canali ufficiali, devono essere preventivamente segnalate con specifica richiesta all'Ente, che se ne riserverà l'autorizzazione con tempi, modi stabiliti.

Art. 3 Periodi e orari di pesca

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d'acqua scorrenti o tratti di essi, di cui al successivo articolo 6 si fa riferimento alla l.r. 87/1990 in vigore. La disciplina nei due laghi principali lago Lungo e Ripasottile riguardo la tecnica del *carp-fishing* rimane invariata come da regolamento già esistente.

2. La pesca nei corpi idrici della Riserva è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del *carp-fishing* di cui all'articolo 9, che è consentita in tutte le ore del dì oltre che nelle ore notturne. La giornata di pesca è suddivisa in mattina e pomeriggio. Per mattino si intende dall'alba alle ore 13,00. Per pomeriggio si intende dalle ore 13,00 al tramonto.

3. L'Ente gestore della Riserva naturale ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare, per le aree dei laghi, i periodi di pesca indicati.

Art. 4 Permessi e diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità di seguito indicate:
a) Corsi d'acqua scorrenti: Canale di S. Susanna *no kill*:

- Autorizzazione per 1 giorno € 8,00
- Autorizzazione per 3 giorni € 20,00

- Autorizzazione per 7 giorni € 40,00
- Autorizzazione stagionale € 80,00

TARIFFA AGEVOLATA:

- autorizzazione per 7 giorni € 30,00
  (residenti nei Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri)

b) Laghi:

1. permesso giornaliero nativi o residenti nei Comuni della Riserva naturale: € 5,00;
2. permesso giornaliero non nativi e non residenti nei Comuni della Riserva naturale: € 10,00;
3. permesso *carp-fishing No-kill* pescatori nativi o residenti nei Comuni della Riserva naturale:
   - due giorni e una notte, valido 24 ore: € 20,00;
   - tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 25,00;
   - quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 40,00;
   - cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 55,00;
   - sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 70,00;
   - sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 85,00;
   - otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 100,00;
   - nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 115,00;
   - dieci giorni e nove notti, valido 216 ore: € 130,00;
   - undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 145,00;
   - dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 155,00;
   - tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 165,00;
   - quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 175,00
4. *carp-fishing No-kill* pescatori non nativi o non residenti nei Comuni della Riserva naturale:
   - due giorni e una notte, valido 24 ore: € 40,00;
   - tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 50,00;
   - quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 65,00;
   - cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 80,00;
   - sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 95,00;
   - sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 110,00;
   - otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 125,00;
   - nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 140,00;
   - dieci giorni e nove notti, valido 216 ore: € 155,00;
   - undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 170,00;
   - dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 180,00;
   - tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 190,00;
   - quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 200,00.
5. permesso giornaliero pesca con *belly boat* lago Lungo: € 10,00

2. In sede di prima applicazione, i diritti suindicati devono essere corrisposti all'Ente gestore della Riserva naturale effettuando un versamento sul c/c postale n. 67230185 intestato a: "Riserva naturale regionale dei laghi Lungo e Ripasottile", con causale "permesso di pesca giornaliero" o "permesso di pesca *carp-fishing*" per l'attività sportiva esercitata sui laghi e/o "permesso di pesca *belly boat*" esercitata sul lago Lungo; per il canale *no Kill* di Santa Susanna attraverso l'App dedicata.

3. Le richieste dei suddetti permessi devono essere presentate presso la sede della Riserva naturale regionale dei laghi Lungo e Ripasottile a mezzo posta o anche telefonicamente al n. 0746200999. Con apposito avviso pubblico, l'Ente gestore potrà comunicare altre località ove sarà possibile richiedere i permessi ed effettuare gli appositi versamenti.

4. Le richieste di permesso in osservanza dell'articolo 13 REG. UE 2016/679, devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
   a) documento d'identità valido del richiedente per il riconoscimento;
   b) il possesso di valida licenza di pesca;
   c) fotocopia del bollettino postale o ricevuta elettronica del pagamento effettuato.

5. I permessi di cui al comma 1 e la relativa ricevuta di pagamento della quota dei diritti, anche in forma elettronica, costituiscono parte integrante della documentazione necessaria all'esercizio della pesca nelle acque della Riserva naturale. Essi vanno esibiti, a richiesta delle autorità, congiuntamente alla documentazione prevista dall'articolo 9 della l.r. 87/1990.

6. L'Ente gestore della Riserva ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare gli importi di cui al comma 1.

7. Per quanto riguarda le specie ittiche presenti in tutti gli specchi d'acqua scorrenti e stagnanti si adotta il *NO KILL* assoluto (salvo diverse disposizioni).

Art. 5 Mezzi di pesca

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 è abilitato all'esercizio della pesca con l'utilizzo di canna con lenza, anche senza mulinello. Nei tratti dei corsi d'acqua, indicati nell'articolo 6 come zone di pesca *No-kill*, seguire le disposizioni previste all'articolo 11 del presente Disciplinare. Nei tratti dei corsi d'acqua, non riservati alla pesca con tecniche *No-kill*, è consentito l'utilizzo di una sola canna armata con un solo amo. Nelle postazioni sui laghi, di cui al successivo articolo 6, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due canne armate ognuna con un solo amo;

2. Nei bacini lacuali e nelle acque scorrenti della Riserva è severamente vietato:
   a) utilizzare reti, bertavelli, tramagli, nasse, filaccione, cocullo e attrezzature similari;
   b) esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo o misura;
   c) utilizzare larve di mosca carnaria (bigattino) sia come esca che come pastura su tutte le acque scorrenti del territorio della Riserva;
   d) l'utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche (pesci, molluschi, crostacei);
   e) esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose;
   f) utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue sia come esca che come pastura o come additivo adaltri componenti;
   g) esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita l'attività di pesca sui laghi con l'utilizzo della tecnica del *carp-fishing* per cui è consentito l'uso di natante secondo le specifiche disposizioni previste nell'articolo 9 del presente Disciplinare e per chi esercita la pesca con *belly boat* nel lago Lungo;
   h) l'utilizzo del guadino se non come mezzo ausiliario per il recupero della preda una volta catturata tramite l'uso di canna da pesca.

Art. 6 Individuazione località di pesca

1. Nei CORSI D'ACQUA presenti nella Piana Reatina all'interno della Riserva la pesca sportiva è vietata ad eccezione di alcuni fiumi e canali o tratti di essi, individuati e delimitati come da cartografia riportata nella tav. n. 35. Le postazioni o tratti, demarcati da apposita cartellonistica tabellare approntata dall'Ente gestore, sono descritti come segue, anche in funzione delle tecniche di pesca possibili:

a) CANALE DI SANTA SUSANNA:
- Tratto A - zona di divieto assoluto di pesca, così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino alle Sorgenti di Santa Susanna per circa 500 mt. all'interno della Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;
- Tratto B - pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca" così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino a Ponte Località Colle Bianco;
- Tratto C - pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca/*Spinning*" così delimitato: dal Ponte Località Colle Bianco fino a Ponte Località Mazzetelli;

b) FIUME VELINO: pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill*;

c) FIUME SANTA SUSANNA:
- Tratto 1 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill* così delimitato: dal punto di incontro con il Canale della Vergara nel Comune di Rieti (RI), a monte, sino al punto di incontro con il Canale di SantaSusanna nel Comune di Rivodutri (RI);
- Tratto 2 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal punto di incontro con il Canale di Santa Susanna, a monte, sino alle sorgenti;

d) FIUME FIUMARONE:
- Tratto 1 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal ponte di località Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI), situato lungo la strada intercomunale denominata Lanserra, sino a 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI);
- Tratto 2 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill* così delimitato: da 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli del Comune di Colli sul Velino, fino a 50 metri a valle dalla linea di recinzione della stazione di inanellamento; nel restante tratto fino alla confluenza con il lago di Ripasottile la pesca è inibita;

e) CANALE DELLE IDROVORE (corso d'acqua compreso tra l'edificio delle idrovore in località Lanserra del Comune di Colli sul Velino (RI) e l'immissione sul Fiume Velino): pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill*;

2. LAGHI:

È adottato il sistema del *NO KILL* e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni.

La pesca sportiva a *carp-fishing* è consentita nei due laghi maggiori, laghi di Ripasottile e Lungo mentre nei restanti bacini minori, lame e stagni, la pesca sportiva e professionale è vietata.

L'esercizio della pesca sportiva è consentito nelle seguenti postazioni individuate e delimitate come da cartografia riportata nella tav. n. 35 e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore:

a) LAGO DI RIPASOTTILE:
- postazione Rs1 - (situata in località Settecamini nel Comune di Rieti, nelle vicinanze dell'edificio delle idrovore) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;
- postazione Rs2 - (situata nei pressi della località Costa Aosta, nel Comune di Rieti) - numero massimodi permessi giornalieri: 3;
- postazione Rs3 - Postazione da ricollocare.

b) LAGO LUNGO:
- postazione LI 1 (situata in località Pratetta nel Comune di Poggio Bustone (RI), lungo il sentiero naturadel lago Lungo, a circa 300 m dal capanno di osservazione) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;
- postazione LI 2 (situata in località Casa del Pescatore, nel Comune di Rieti (RI) - numero massimo di permessi giornalieri: 3.

Tenendo conto delle prenotazioni di *carp-fishing* e in assenza delle stesse, può essere valutato e autorizzato l'ingresso di *belly boat* al giorno per la pesca a *spinning*/mosca *no kill* della specie Luccio (*Esox Lucius*) numero massimo di permessi giornalieri: 2.

3. Le aree lacustri e i tratti di riva non ricompresi nei commi precedenti sono classificate quali zone di divieto di pesca.

Art. 7 Prelievi e dimensioni minime

1. Fatte salve le prescrizioni riguardanti le misure minime ed i periodi di divieto degli esemplari di specie per le quali la pesca è consentita dalla normativa vigente e riportate nell'articolo 18, l'Ente gestore può apportare, con apposito atto amministrativo e per motivate ragioni gestionali, ulteriori restrizioni alle stesse.

2. Per la pesca *No-Kill* effettuata nelle aree indicate nell'articolo 6 (del presente Disciplinare) vale la seguente prescrizione: il pesce catturato deve essere preso ai fini del rilascio con le mani bagnate e deve essere posta la massima cura per la riossigenazione dell'esemplare prima del rilascio.

3. Le specie non elencate nel presente Disciplinare devono essere immediatamente rilasciate indipendentemente dal metodo di pesca utilizzato.

Art. 8 Specie ittiche protette

1. Nei corsi d'acqua o tratti di essi in cui è consentita la pesca sportiva è fatto comunque divieto di cattura delle seguenti specie:
- Vairone (*Telestes muticellus*), in quanto specie di interesse comunitario e conservazionistico;
- Spinarello (*Gasterosteus gymnurus*), in quanto specie di interesse conservazionistico.

2. Nel caso di cattura accidentale delle due specie richiamate al comma precedente, queste debbono essere prontamente liberate e rilasciate nel sito di cattura.

Art. 9 Esercizio del *carp-fishing No-Kill*

1. La pesca alla specie della carpa europea (*Cyprinus carpo)* è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca "*No-Kill*" ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del presente Disciplinare.

2. Per l'esercizio del *carp-fishing* devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere tecnico:
   a) è consentito l'utilizzo di un massimo di due canne per ciascun pescatore armate con un solo amo;
   b) le lenze non devono essere calate nel raggio d'azione delle canne montate nelle altre postazioni;
   c) è consentito l'impiego di esche selettive utilizzando *boiles*, granaglie (*Tiger-Nut*) e *pellets*; è vietato l'utilizzo di fioccato e sfarinati; l'utilizzo di mais è consentito, previa cottura, solo dal 1° maggio al 30 settembre;
   d) utilizzo esclusivo dell'innesco "*hair-rig*" che consiste nell'applicazione dell'esca, non direttamente sull'amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma sul breve segmento di filo in derivazione della lenza principale,

e) è obbligatorio l'utilizzo di montature con zavorra a perdere o *in line*, che, in caso di rottura, deve sempre sfilarsi facilmente dalla lenza; è vietato l'utilizzo di girelle posizionate al di sopra del *leadcore*o *shock leader* che non permettano l'eliminazione del piombo dopo un'eventuale rottura della lenzamadre;
f) obbligo di utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all'esemplare;
g) è consentito l'uso di pesi a perdere naturali (sassi o non piombo) nel caso in cui si pesca con delle *clip* a sgancio del peso a perdere (*lead clip*). Sono consentiti i piombi classici se si utilizzano montature che non permettono lo sgancio e la relativa perdita del piombo;
h) durante l'operazione di slamatura e quelle fotografiche gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago;
i) l'utilizzo del *Carpsak* è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile;
j) l'utilizzo del natante è possibile solo nell'azione di pesca, per l'individuazione del fondale, anche tramite ecoscandaglio, per pasturare, per calare la lenza, per salpare il pesce rispettando un tempo massimo di 20 minuti a *spot*;
k) l'utilizzo del natante è assolutamente vietato per fare giri panoramici;
l) chi sta nella postazione LL1 non può invadere il territorio di pesca dell'altra postazione LL2 per quanto riguarda il lago Lungo; la stessa disposizione vale anche per il lago di Ripasottile per le postazioni RS1 e RS2;
m) nel lago di Ripasottile è assolutamente vietato oltrepassare la zona delimitata dalle boe;
n) ad eccezione del trasbordo, i passaggi con il natante davanti ai capanni di osservazione sono vietati. Durante l'operazione di pesca è possibile mantenere una distanza di almeno 100 mt. dal capanno di osservazione e comunque tali passaggi sono da vietare assolutamente dalle prime luci dell'alba fino alle ore 10,00. La Riserva si avvale di precludere alcune zone di pesca in base alle condizioni ambientali;
o) è consentito l'utilizzo di *marker* per la segnalazione dell'area di pasturazione e di calo della lenza che dovranno essere rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca;
p) il permesso per il *carp-fishing No-Kill* di cui all'articolo 4 del presente Disciplinare, è valido 24 ore, dalle ore undici del giorno di arrivo fino alle ore undici del giorno successivo. Il pescatore potrà utilizzare la postazione e permanere sul luogo di pesca esclusivamente all'interno dei termini temporali sopraindicati.

Art. 10 Esercizio pesca a mosca e *spinning no-Kill* canale di Santa Susanna

1. Nei tratti del canale di Santa Susanna indicati come zone di pesca *No-Kill*, sono consentite due tecniche:
   - a mosca
   - a mosca/*spinning* con le seguenti modalità:

a) <u>Tecnica pesca a mosca *no-kill*:</u>

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura: di utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.
L' utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

b) Tecnica pesca mosca/*spinning no kill*:

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura di: utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.
L'utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

Per la tecnica *spinning* negli artificiali è obbligatorio l'amo singolo senza ardiglione tranne negli artificiali rigidi pari e superiori a 5 cm.

È consentito l'uso del doppio amo singolo senza ardiglione inserito uno nella pancia e uno nella coda dell'artificiale.
Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, è vietato l'ingresso in acqua anche durante l'attività di pesca. In entrambi i tratti *no-kill* è vietato qualsiasi artificiale siliconico o in gomma.
Non è ammesso portare al seguito pesci, anche se catturati in altro luogo.
Non è ammesso praticare qualsivoglia forma di pasturazione e/o richiamo del pesce quali utilizzo di adescanti o movimentazione del fondale dell'alveo, per facilitare il distacco e la deriva delle ninfe e di altri invertebrati a valle.
Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilito un numero massimo giornaliero di n. 35 pescatori per ciascun tratto.
Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilita una giornata a settimana di riposo piscatorio (mercoledì), non osservata quando coincide con una festività nazionale.
Nel caso in cui si vogliano effettuare delle riprese video o fotografiche, il pesce deve essere mantenuto in prossimità dell'acqua, al fine di evitare lesioni da caduta e rilasciato prima possibile.

Art. 11 Esercizio pesca a mosca e *spinning no-kill* esemplare Luccio (*Esox Lucius*) con *belly boat*

1. La pesca al predatore Luccio (*Esox Lucius*) è consentita con esche artificiali che dovranno essere armate con un amo singolo o doppio amo singolo, private di ardiglione.

2. Sono vietate le ancorette ed è obbligatorio usare almeno 40 cm. di lenza terminale antitaglio identificata in fluorocarbon da almeno 100 mm. o cavo in acciaio.

3. Tenendo conto delle prenotazioni di *carp-fishing* e in assenza delle stesse, può essere valutato e autorizzato l'ingresso di *belly boat* al giorno per la pesca a *spinning*/mosca *no kill* della specie Luccio (*Esox Lucius*) per un numero massimo di 2 permessi giornalieri.

Art. 12 Autorizzazioni speciali

1. L'Ente gestore della Riserva può autorizzare la cattura di specie ittiche in deroga ai periodi di divieto e alle modalità di prelievo per i seguenti motivi:
   a) ricerca scientifica e monitoraggio;
   b) attività ittiogeniche finalizzate al prelievo di uova, di riproduttori ed in generale operazioni finalizzate al ripopolamento delle acque della Riserva naturale;
   c) attività didattiche.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa solo su presentazione di un dettagliato programma ed a seguito di approvazione da parte dell'Ente gestore.

3. Tutte le operazioni di cattura e monitoraggio potranno comunque essere effettuate solo in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore della Riserva.

4. L'Ente gestore individua ogni anno i tratti di corsi d'acqua nei quali sono consentite manifestazioni e gare di pesca sportiva, emanando apposito disciplinare che regolamenti lo svolgimento dei singoli eventi. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni devono presentare all'Ente apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della manifestazione.

5. L'Ente gestore rilascia l'autorizzazione indicando le prescrizioni a cui sono tenuti gli organizzatori e il tempo di chiusura alla libera pesca, che comunque non può essere superiore a due giorni.

6. Il materiale ittico, esclusivamente di specie autoctone, destinato al ripopolamento, deve essere accompagnato da idonea certificazione sanitaria, la quale, ad immissioni effettuate, dovrà essere consegnata al personale incaricato della Riserva naturale.

7. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante la manifestazione nonché della pulizia dei campi occupati e delle loro immediate adiacenze.

Art. 13 Utilizzo dei ricavi

1. Gli importi dei proventi derivanti dai permessi di pesca saranno utilizzate ai seguenti fini:
   a) interventi ed iniziative di salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema naturale della Riserva;
   b) tutela della fauna ittica e gestione dell'attività di pesca;
   c) attività di studio e ricerca;
   d) gestione amministrativa;
   e) attività di vigilanza;
   f) tabellazioni nell'area della Riserva;
   g) promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione ambientale delle sponde lacustri.

Art. 14 Divieti

1. Fermo restando i divieti prescritti dalla normativa vigente e dagli articoli precedenti del presente Disciplinare, all'interno della Riserva naturale è ulteriormente vietato:
   a) abbandonare esche o rifiuti di qualunque tipo;
   b) avvicinarsi agli invasi con mezzi motorizzati, che dovranno rimanere parcheggiati sul margine delle strade carrozzabili o nelle piazzole predisposte;
   c) accendere fuochi liberi. È consentito tuttavia l'uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande;
   d) montare tende senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;
   e) estirpare, tagliare o danneggiare specie erbacee, arbustive e arboree;
   f) utilizzare apparecchiature elettroniche (tipo radio, televisori o altro) e produrre schiamazzi che

possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente nella Riserva naturale;

g) utilizzare qualsiasi tipo di attrezzo al di fuori di quelli indicati nel presente Disciplinare;
h) compiere atti che possano arrecare danni agli argini, ai manufatti, e all'ambiente circostante.

Art. 15 Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto del presente Disciplinare è demandata al personale della Riserva naturale, agli Agenti del Carabinieri Forestali, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore.

Art. 16 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Disciplinare, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, l.r. 29/1997, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 17 Carta della Disciplina della Pesca

1. È parte integrante del presente Disciplinare la cartografia corrispondente alla Tav. n. 35 Carta della Disciplina della Pesca.

Art. 18 Sistema *No-kill*

È adottato il sistema del *NO KILL* su tutte le specie catturate deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (*Salmo trutta*) e della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss)* e dove consentito è possibile il prelievo di n. 3 esemplari.
Luccio (*Esox lucius*);
Tinca (*Tinta tinca*);
Cavedano (*Leuciscus cephalus*);
Scardola (*Scardinius erythrophtalmus);*
Persico sole (*Lepomis gibbosus*);
Pesce gatto (*Ameiurus mela*);
Carpa (*Cyprinus carpo*);
Persico reale (*Perca fluviatilis)*;
Triotto (*Rutilus erythrophthalmus);*
Persico trota (*Micropterus salmoides*).

Art. 19 Periodi di divieto

Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;
Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;
Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;
Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo;
Luccio (*Esox lucius*) dal 15 febbraio al 30 marzo;
Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 maggio al 30 giugno;
Carpa (*Ciprius carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;

Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 cm;
Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio;
Persico trota (*Black bass*) (*Micropterus salmoides*);
Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 30 giugno;
Scardola (*Scardinius erythrophtalmus*) dal 15 marzo al 30 giugno.

TITOLO II - DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI VENTINA

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare norma l'esercizio della pesca e l'uso degli attrezzi, dei mezzi e delle modalità di pesca nelle acque del lago di Ventina nel territorio del Comune di Colli sul Velino. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche (Titolo I, articolo 1 comma 2), con particolare riguardo verso quelle di elevatovalore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche.

2. Tale Disciplinare fa proprie le disposizioni attuate dalla l.r. 87/1990 in materia di regolamento della pesca nelle acque interne.

Art. 2 Esercizio della pesca

1. Per il rilascio dei permessi per l'esercizio della pesca si rimanda alle disposizioni del successivo articolo 6 del presente Disciplinare.

2. L'esercizio della pesca sportiva da riva, per i residenti e non residenti, è consentito solo nelle postazioni di pesca predisposte ed appositamente tabellate, riportate nella tav. n. 35.

3. Le postazioni di pesca sono state individuate nel settore maggiormente fruibile del lago, a minor impatto per la tutela ambientale (spiaggetta lungo il settore nord). Il loro numero (3) e la loro specifica localizzazione, una volta individuata, è stata fornita di tabella identificativa.

4. I pescatori sono tenuti a lasciare tali aree in stato di decoro e di pulizia evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto solido e umido, fili e terminali, esche. I pescatori, e in particolare i carpisti devono mantenere la postazione predisposta all'esercizio della pesca, per tutta la durata della permanenza, in modo decoroso.

5. È fatto obbligo limitare l'uso di fonti rumorose e luminose.

Art. 3 Attrezzi consentiti per la pesca

1. La pesca può essere esercitata con gli attrezzi previsti dalla vigente normativa l.r. 87/1990 per l'esercizio della pesca in acque interne.

2. L'uso di natanti per la pesca in lago è vietato, fatta eccezione per la tecnica del *carp-fishing* mentre è consentito altresì l'uso delle ciambellone gonfiabili, commercialmente conosciuto come *belly boat*, per la pesca a *spinning*/mosca.

3. Per l'esercizio del *carp-fishing* devono essere osservate le prescrizioni previste dall'articolo 9 del Titolo I del presente Disciplinare.

Art. 4 Periodi consentiti e non consentiti

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d'acqua scorrenti o tratti di essi e nei bacini lacuali, di cui al

successivo articolo 6 si fa riferimento al presente Disciplinare.

2. La pesca nei corpi idrici della Riserva è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del *carp-fishing* di cui all'articolo 9 del Titolo I del presente Disciplinare, che è consentita in tutte le ore del dì oltre che nelle ore notturne.

Art. 5 Luoghi e modalità di pesca

1. L'esercizio della pesca sportiva da sponda è consentito dalle tre postazioni fisse individuate e delimitate come da cartografia riportata nella Tav. n. 35 e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore.

2. La pesca è consentita nelle acque libere lacuali alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. L'uso di b*elly boat*, ciambellone da *spinning*/mosca è consentito se condotto alle seguenti condizioni:
   a) la pesca al predatore Luccio (*Esox Lucius*) è consentita con esche artificiali che dovranno essere armate con un amo singolo o doppio amo singolo, private di ardiglione;
   b) sono vietate le ancorette ed è obbligatorio usare almeno 40 cm. di lenza terminale antitaglio identificata in fluorocarbon da almeno 100 mm o cavo in acciaio;
   c) l'accesso in acqua viene consentito esclusivamente attraverso l'area predisposta, segnalata con apposita indicazione tabellare;
   d) non possono essere presenti simultaneamente nel lago un numero superiore di n. 5 *belly boat*;
   e) senza recare danni alle aree naturali, in particolare non è consentito avvicinarsi al lamineto, aree ad elevata ricchezza naturalistica;
   f) senza recare disturbo agli altri pescatori e altri fruitori dell'area.

Art. 6 Permessi e diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità di seguito indicate:

a) pesca *spinning*/mosca *no kill* con *belly boat*:

- Autorizzazione giornaliera € 10,00
- Autorizzazione stagionale € 80,00

b) pesca *carp-fishing No-kill* disposizioni previste dall'Articolo 4 del Titolo I del presente Disciplinare.

Art. 7 Periodi di pesca, misure, numero e limiti di taglia pescabile

1. Ai fini della conservazione della ittiofauna, il periodo di divieto di pesca delle singole specie pescate, è disciplinato dalla legislazione vigente.

2. È adottato il sistema del *NO KILL* e qualsiasi specie catturata dovrà essere maneggiata con cautela ed attenzione nell'eventuale operazione di slamatura e rilasciata con cura e prontamente nello stesso luogo ove è stata catturata. Particolare attenzione deve essere posta per l'operazione di slamatura, in quanto questa va eseguita con le dovute cautele affinché al pesce non venga arrecato alcun danno o che questo sia il minore possibile.

Art. 8 Divieti

1. La pesca è vietata:
   a) mediante uso di natante (ad eccezione del *belly boat* e *carp-fishing*);
   b) lungo le sponde del lago ad eccezione delle tre postazioni dedicate all'esercizio della pesca;
   c) a distanza inferiore di metri 3 dalla vegetazione spontanea emersa costituita dal lamineto (vegetazione flottante a Ninfea gialla - *Nuphar lutea*) quando nel lago si fa uso di *belly boat*;
   d) durante le ore notturne ad eccezione dei permessi rilasciati per il *carp-fishing*;

2. È vietato campeggiare ad eccezione dei bivacchi autorizzati per la tecnica del *carp-fishing* preventivamente autorizzati.

3. È vietata la balneazione.

4. Sono vietate le gare di pesca sportiva ad eccezione di manifestazioni preventivamente autorizzate.

5. È vietato accendere fuochi a fiamma libera.

6. È vietato:
   a) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riferimento ad ami, esche, fili e terminali da pesca, nonché qualsiasi tipo di rifiuto solido e umido;

   b) il taglio, l'asportazione e il danneggiamento della vegetazione per creare postazioni di pesca.

Art. 9 Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, della l.r. 29/1997, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 10 Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto del presente Disciplinare è demandata al personale della Riserva naturale, agli Agenti dei Carabinieri Forestali, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore.

Art. 11 Carta della Disciplina della Pesca

1. È parte integrante del presente Disciplinare la cartografia corrispondente alla Tav. n. 35 Carta della Disciplina della Pesca.

Art. 12 Sistema *No Kill*

È adottato il sistema del *NO KILL* su tutte le specie catturate deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (Salmo trutta) e della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e dove consentito è possibile il prelievo di n. 3 esemplari.
Luccio (*Esox lucius*);
Tinca (*Tinta tinca*);
Cavedano (*Leuciscus cephalus*);
Scardola (*Scardinius erythrophtalmus);*
Persico sole (*Lepomis gibbosus*);
Pesce gatto (*Ameiurus mela*);
Carpa (*Cyprinus carpo*);
Persico reale (*Perca fluviatilis*);

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);
Persico trota (*Micropterus salmoides*).

Art. 13 Periodi di divieto
Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;
Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;
Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;
Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo;
Luccio (*Esox lucius*) dal 15 febbraio al 30 marzo;
Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 maggio al 30 giugno;
Carpa (*Ciprius carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 cm;
Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio;
Persico trota (*Black bass*) (*Micropterus salmoides*);
Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 30 giugno;
Scardola (*Scardinius erythrophtalmus*) dal 15 marzo al 30 giugno.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA PESCA NEL CANALE DI SANTA SUSANNA

Art. 1 Esercizio della pesca
1. Per esercitare la pesca nei tratti *No-Kill* istituiti in acque del canale di Santa Susanna tratti B e C è necessario dotarsi di apposito permesso previo versamento di una quota come di seguito determinata e di tesserino regionale segna catture. Possono esercitare l'attività di pesca i soggetti che sono in possesso di regolare licenza di pesca in corso di validità e di apposito permesso.

2. Il minore fino al compimento del 16° anno di età, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso. Il minore dal 16° al 18° anno di età munito di regolare licenza di pesca in corso di validità, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.

Art. 2 Individuazione tratti del canale di Santa Susanna
1. Nel canale di Santa Susanna all'interno della Riserva sono individuati i seguenti tratti di pesca sportiva, con particolare riferimento a quelli *No-Kill* debitamente tabellati con apposita cartellonistica approntata dall'Ente gestore:
- Tratto A - zona di divieto assoluto di pesca, così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino alle Sorgenti di Santa Susanna per circa 500 metri all'interno della Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;
- Tratto B - pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca" così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino a Ponte Località Colle Bianco;
- Tratto C-pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca/*Spinning*" così delimitato: dal Ponte Località Colle Bianco fino a Ponte Località Mazzetelli.

Art. 3 Permesso

1. Per esercitare la pesca nei tratti *no-Kill* del Canale di Santa Susanna è necessario dotarsi di apposita autorizzazione previo versamento di una quota pro capite così definita:

- Autorizzazione per 1 giorno € 8,00
- Autorizzazione per 3 giorni € 20,00
- Autorizzazione per 7 giorni € 40,00
- Autorizzazione stagionale € 80,00

TARIFFA AGEVOLATA:
- autorizzazione per 7 giorni € 30,00 *
* (residenti nei Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri).

Art. 4 Tecniche di pesca

1. Nei tratti del canale di Santa Susanna indicati come zone di pesca *No-kill*, sono consentite due tecniche:

- a mosca
- a mosca/*spinning* con le seguenti modalità:

a) Tecnica pesca a mosca *no-Kill*:

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura: di utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.
L'utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

b) Tecnica pesca mosca/*spinning no kill*:

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura di: utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.
L'utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.
Per la tecnica *spinning* negli artificiali è obbligatorio l'amo singolo senza ardiglione tranne negli artificiali rigidi pari e superiori a 5 cm. È consentito l'uso del doppio amo singolo senza ardiglione inserito uno nella pancia e uno nella coda dell'artificiale.
Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, è vietato l'ingresso in acqua anche durante l'attività di pesca.

In entrambi i tratti *no-Kill* è vietato qualsiasi artificiale siliconico o in gomma. Non è ammesso portare al seguito pesci, anche se catturati in altro luogo.

Non è ammesso praticare qualsivoglia forma di pasturazione e/o richiamo del pesce quali utilizzo di adescanti o movimentazione del fondale dell'alveo, per facilitare il distacco e la deriva delle ninfe e di altri invertebrati a valle.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilito un numero massimo giornaliero di n. 35 pescatori per ciascun tratto.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilita una giornata a settimana di riposo piscatorio (mercoledì), non osservata quando coincide con una festività nazionale.

Nel caso in cui si vogliano effettuare delle riprese video o fotografiche, il pesce deve essere mantenuto in prossimità dell'acqua, al fine di evitare lesioni da caduta e rilasciato prima possibile. Le riprese, foto, video, filmati, documentari, ai fini o scopi pubblicitari di aziende o prodotti, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

Art. 5 Sanzioni

1. Per le sanzioni alle violazioni al presente Disciplinare si applica l'articolo 14 del Regolamento sulla disciplina della pesca nella Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile (D.C. 2/2012 s.m.i.)

Art. 6 Norme finali

1. L'Ente si riserva di sospendere il periodo di pesca in qualsiasi momento nei casi di sopraggiunto impedimento alla fruizione del sito anche ai fini della tutela dell'incolumità dell'utenza, gli importi corrisposti, non rimborsabili, potranno essere utilizzati per l'acquisizione di nuovi permessi in altre date, compatibilmente con la disponibilità dei siti.

Art. 7 Carta della Disciplina della Pesca

1. È parte integrante del presente Disciplinare la cartografia corrispondente alla Tav. n. 35 Carta della Disciplina della Pesca.